Città di Chioggia
SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-822

Dirigente: dott. Paolo Ardizzone
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna
Istrutore: geom. Marco Bianchi
Istruttore Amministrativo: Paolo Zennaro

N. Reg. M/2015

Chioggia /5/6/2015

Oggetto: L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2015 a parcheggio ai sensi dell’art 21.1 e autorizzazione per la corsia di lancio ai sensi art 20 del Regolamento Demianiale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12

Ditta: Soc. Tropical s.a.s. di Nardo Rossana & C, con sede in Sottomarina zona diga civ 10/C Piva 01694680271,

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

VISTA

l’istanza prot. 17929 del 28/04/2015 con la quale la Soc. Tropical s.a.s. di Nardo Rossana & C, con sede in Sottomarina zona diga civ 10/C - Piva 01694680271, ha chiesto, ai sensi della Delibera di C.C. n. 77/2012, un’autorizzazione a carattere stagionale di cui all’art. 21.1 e art 20 del Regolamento Demianiale, al fine di utilizzare a parcheggio l’area individuata all’interno del proprio campeggio in concessione demaniale marittima turistica n. 06/05, individuata con il PP Parco attrezzato del Lungomare, per il periodo della stagione estiva e l’autorizzazione per la realizzazione della corsia di lancio sullo specchio acque fronte lo stabilimento denominato “Camping Tropical” individuato nel PP Arenile di Sottomarina e Isola Verde con l’ambito 3;

VISTO:
- il versamento dei diritti di segreteria di € 225,00;
- i versamenti effettuati con mod. F/23 canone demaniale relativo alla occupazione dello specchio acque (corsia di lancio) e il versamento per l’imposta regionale pari al 5% del canone;

VISTA: la Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002;
VISTO: il Codice della Navigazione giusto Regio Decreto 30/03/42 n.3271;
VISTO: il Regolamento del Codice della Navigazione giusto D.P.R. 15/02/52 n. 328;
VISTO: il PP. Arenile di Sottomarina approvato con delibera di CC n. 185/09;
VISTO: il Regolamento Demianiale Comunale approvato con delibera di CC n.77/2012;
VISTO: l’ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
VISTO: l’ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia;
VISTO: la vigente normativa antimafia;
VISTA: la determina dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale di cui all’art. 12 comma 8 lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo - Servizio Demanio Turistico;

AUTORIZZA

per quanto di competenza, la ditta Soc. Tropical s.a.s. di Nardo Rossana & C, con sede in Sottomarina zona diga civ 10/C - Piva 01694680271, all’utilizzo a parcheggio stagionale l’area scoperta in concessione demaniale n. 06/05 per una superficie complessiva di mq 4.385 , individuata all’interno del PP Parco Attrezzato del Lungomare, ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento Demianiale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12 per il periodo dal momento del rilascio della presente al 15/09/2014 e di autorizzare ai sensi dell’art 20 punto 9 del summenzionato regolamento demaniale la realizzazione della corsia di lancio sullo
ART. 21.3 CONDIZIONI PARTICOLARI del regolamento demaniale comunale:
- lo svolgimento dell’attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell’area, delle dune, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
- con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l’installazione di manufatti rimovibili di cui all’art. 17 delle NTA del P.P. dell’arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l’obbligo di rimozione al termine della validità dell’autorizzazione;
- al termine della manifestazione e/o attività l’area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell’interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l’area totalmente libera;
- le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell’attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti;
- nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D.M. 14 Giugno 1989, n. 236 all’art. 8.2.3);
- I prezzi per la sosta dei veicoli devono essere associati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l’uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Sono salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le specifiche competenze degli organi preposti alla tutela dell’ambiente e della pubblica incolonità. Inoltre l’Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale a danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione. L’autorizzazione decadrà automaticamente il 06/09/2015.

Prima di dare corso all’attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente (sicurezza, igiene, commerciale ecc).
Si precisa inoltre che le attrezzature/manufatti di cui alla comunicazione rimarranno oltre la stagione estiva (oltre 120 giorni, “Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139”) le stesse potranno essere attuate solo dopo l’ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura edilizia, ambientale, idrogeologica; Si dichiara, inoltre:
- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione provvedimenti “autorizzazioni e concessioni art. 23”, del sito web dell’ente;
- di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento , né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica;

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è espressibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
dell’Amministrazione

[Signature]

Corso del Popolo n. 1193 - 30015 Chioggia (Ve) Tel. 041.5594811 Fax 041.5594848 C.F. o P.IVA 00621100270 - www.chioggia.org